



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ACQUASPARTA

Via Dante Alighieri, 12/A 05021-Acquasparta (TR)

C.M. TRIC81400C C.F. 91034320555 tel. 0744/930092 fax 0744/944413

tric81400c@istruzione.it – pec: tric81400c@pec.istruzione.it – sito: <http://icacquasparta.edu.it>

*Responsabile del procedimento
Dirigente Scolastico*

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

- Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "Istituto Comprensivo di Acquasparta".
- Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2021-22, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
- Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2020, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
- Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica – Procedura per il raffreddamento dei conflitti

- Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
- Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
- Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

- La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'Istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

Giuseppina Giordano *Giovanni Gagliano*

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.
4. La comunicazione alla RSU ed alle OO.SS. provinciali di tutti i prospetti analitici indicanti le attività, gli impegni orari e gli importi liquidati ai singoli lavoratori oggetto della presente contrattazione, in quanto previste da specifiche norme contrattuali in materia di lavoro, non costituisce violazione degli obblighi di riservatezza, purché sia rispettato l'obbligo di non divulgazione e pubblicizzazione dei documenti forniti, come ribadito anche dalla recente

Anilbe *Georg Meuselius* *apodere*


giustizia amministrativa (Sentenza del Consiglio di Stato n.04417/2018 REG. Prov Coll – N08649/2017 Reg. Ric. del 20/7/2018).

5. Per nessun motivo le parti che hanno sottoscritto la contrattazione destinatari delle comunicazioni degli esiti della contrattazione possono comunicare e diffondere i dati personali dei singoli lavoratori di cui sono a conoscenza acquisiti in funzione di soggetto negoziale.

CAPO II – DIRITTI SINDACALI

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);



Giuseppe Giordano

- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di *burn-out* (art. 22 c. 8 lett. b4).

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative sono responsabili dell'affissione nei plessi dei documenti relativi all'attività sindacale. Tutta la documentazione sindacale e l'informativa viene pubblicata dal Dirigente Scolastico sulla Bacheca sindacale on line.
2. Ogni documento affisso nei plessi o pubblicato on line di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato nella scuola secondaria G. Galilei di Acquasparta, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente scolastico con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.

Annelle Giudice Gianna Giuffre

4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. L'adesione fa fede ai fini del computo del monte ore individuali ed è irrevocabile
6. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza
7. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 2 unità di personale ausiliario, n. 1 o 2 unità di personale amministrativo e n.1 unità di personale ausiliario nel plesso individuato per l'assemblea, saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990, tenendo conto dei seguenti criteri generali:



- a) in caso di adesione allo sciopero della totalità del personale, n. 1 collaboratore scolastico e n.1 o 2 assistenti amministrativi nel plesso centrale sulla base dell'orario di servizio;
 - b) in caso di adesione parziale allo sciopero del personale docente e ATA, n.1 assistente amministrativo e n.1 collaboratore scolastico nel plesso centrale e in ciascun plesso in cui non viene sospesa l'attività didattica;
 - c) tutti i docenti di classe e un collaboratore scolastico per gli scrutini.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA



1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

Per quanto riguarda i collaboratori scolastici considerata l'esiguità delle risorse e l'ampiezza del servizio da garantire non è possibile consentire la flessibilità né in entrata né in uscita.

Per gli Assistenti Amministrativi è possibile la flessibilità in entrata e in uscita di una sola unità per Ufficio purché sia garantita la copertura dell'orario dall'altra unità in servizio nella stessa area.

Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio - In attuazione dell'art.22 c.4 punto c8 CCNL 2016-2019

1. La Scuola mette a disposizione nei vari plessi postazioni internet ad uso del personale durante l'orario di apertura.
2. È istituita la posta elettronica con dominio icacquasparta.edu.it e il personale è tenuto a farne uso nelle comunicazioni con la scuola.
3. La scuola invia comunicazioni e note informative tramite circolari pubblicate sulla bacheca circolari e note informative di diversa tipologia pubblicate su bacheca docenti e bacheca ATA accessibile dal sito senza password, tutto il personale è tenuto a controllare quotidianamente il sito dell'Istituto, le bacheche del RE e la propria posta elettronica.
4. Le comunicazioni di norma vengono pubblicate con preavviso di cinque giorni, tenuto conto della calendarizzazione predisposta nel Piano annuale delle attività pubblicato nel mese di settembre. Si deroga a tale preavviso in caso di comunicazioni che hanno scadenze improrogabili e che rivestono pertanto carattere di urgenza e possono essere quindi pubblicate anche con un solo giorno di preavviso.
5. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate anche in orario di chiusura degli uffici in caso si verifichino situazioni di urgenza e gravità tali da compromettere la regolarità dei processi amministrativi; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme. Di norma la pubblicazione e l'invio di mail a gruppi ristretti di persone avviene entro le ore 20,00.
6. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.
7. L'uso di WA per i gruppi di lavoro e per i gruppi di coordinamento è consentito se la creazione del gruppo risulta da un bisogno comune dei partecipanti ed è quindi espressione di volontà autonoma di tutti i membri. Nell'utilizzo di questa tipologia comunicativa si prescinde dall'indicare regole di orario.



The image shows two handwritten signatures in blue ink. The top signature, "Giuliano", is written in a cursive script above a more formal, printed-style signature "D'Adda". The bottom signature, "Giuseppe", is written in a cursive script above a more formal, printed-style signature "Senna". Both signatures are in blue ink on a white background.

Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico Formazione/addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art. 19 - Progetti comunitari

1. Relativamente alla partecipazione della scuola a Progetti Comunitari viene effettuata l'informazione preventiva dopo l'approvazione della partecipazione ai bandi da parte del Collegio Docenti e del Consiglio d'Istituto.
2. All'informazione dei fondi erogati alla scuola per la realizzazione del Progetto seguirà l'assunzione in bilancio e l'iter della procedura per l'acquisizione delle risorse umane necessarie alla realizzazione dei percorsi progettuali attraverso Avvisi di selezione rivolti al personale interno o Bandi ad evidenza pubblica esperibili solo in caso di non reperibilità delle risorse attraverso la prima modalità.
3. Le risorse per ogni progetto PON regolarmente autorizzato saranno poi oggetto di ripartizione e utilizzazione rispetto al personale dell'Istituto in relazione alle tipologie dei moduli e alle procedure di selezione del personale ai sensi del punto 2 e del punto 4 del successivo articolo 24.
4. In sede di informazione successiva sull'utilizzo dei fondi per il salario accessorio sarà data specifica informazioni sulle retribuzioni di ciascuna unità di personale della scuola coinvolta nella realizzazione dei Progetti Comunitari.

TITOLO QUINTO – REGOLAMENTAZIONE DIRITTI E DOVERI INDIVIDUALI

CAPO I PERSONALE DOCENTE

Art. 20 – Orario individuale

1. Nella formulazione dei quadri orari il Dirigente Scolastico **Tiene conto dei criteri deliberati dal Collegio**. L'orario giornaliero max è di 8 ore, comprensivo di attività d'insegnamento e non insegnamento. Possono eccezionalmente essere realizzate attività progettuali oltre le 8 ore riconosciute come ulteriore impegno didattico.
2. Nel caso di uscite didattiche e viaggi di istruzione l'ulteriore impegno orario non darà luogo a recupero delle ore.
3. Le ore effettuate per la partecipazione ai lavori delle equipe sanitarie se effettuate al di fuori dell'orario scolastico saranno considerate nel computo delle 40 ore (II fascia)

Art. 21 – Modalità di sostituzione dei colleghi assenti

Per la sostituzione dei colleghi assenti in attesa di nomina del supplente tenendo conto della L.190/2014 e delle note Miur 1-9-2016 n.2306 e 05-9-2016 n.2852 si procederà secondo le



indicazioni presenti negli allegati A-B-C rispettivamente per la Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria. Il coordinamento delle operazioni è affidato ai docenti individuati con Circolare interna emanata all'inizio dell'anno e indirizzata ai coordinatori e docenti di ogni plesso.

Art. 22 – Ferie, Permessi orari e ritardi

1. Il docente che intende usufruire delle ferie previste dall'art 13 del CCNL 2006/2009 deve presentare la richiesta al Dirigente Scolastico 10 giorni prima del periodo richiesto, allegando il piano delle sostituzioni. La concessione o meno verrà comunicata trascorsi 5 giorni dalla richiesta.
2. L'eventuale revoca, motivata, dovrà essere comunicata al docente 48 ore prima del periodo richiesto.
3. Sarà possibile concedere max un giorno di ferie prima o dopo la sospensione delle lezioni regolarmente prevista dal calendario scolastico.
4. Non potranno essere concessi giorni di ferie a più di due persone in servizio nello stesso plesso.
5. In caso di richieste concomitanti il DS dà priorità ai docenti che non hanno usufruito di giornate di ferie e ai docenti che non hanno ore di permesso breve da recuperare.
6. Possono essere concesse ferie nei giorni in cui il docente non è impegnato in attività didattiche per effetto di gite viaggi e/o partecipazione delle classi ad attività del territorio.
7. La concessione dei permessi brevi è regolata dall'art 16 CCNL 2006/2009.
8. Premesso che il rispetto dell'orario di lezione è previsto dall'Art. 29 c.5 del CCNL, ritardi reiterati senza giustificazione presentata al DS saranno annotati dal responsabile di plesso e comunicati al DS, che darà avvio alle procedure previste per legge o predisporrà il recupero degli stessi come ore di permesso breve.

Art. 23 - Flessibilità oraria

1. La richiesta di scambio orario potrà essere concessa per un max di 10 ore nell'anno scolastico.
2. Deve essere restituita sui bambini/alunni/studenti in eguale misura al fine di non pregiudicare la qualità dell'insegnamento.
3. Il DS può richiedere la flessibilità oraria in caso di adattamento dell'orario per assemblee sindacali o in caso di necessità determinate da un elevato numero di assenze.

Art. 24 - Criteri per l'assegnazione degli incarichi previsti dal FI e dai Bandi Europei e Nazionali

1. Il personale docente destinatario dei compensi del FI, ad eccezione dei Collaboratori del Dirigente, è individuato attraverso la dichiarazione di disponibilità nei Collegi di Settembre e Ottobre.
2. Le unità di personale a cui assegnare gli incarichi saranno individuate secondo le priorità di seguito riportate:
 - disponibilità, titolo di studio e competenze coerenti con l'incarico richiesto;
 - esperienze pregresse in incarichi similari;
 - ampliamento della partecipazione alle attività incentivate previo accertamento dei requisiti necessari.

*Giovanni
Giovanni
Giovanni*

Fermo restando la validità dei criteri sopra enunciati si farà comunque riferimento anche al Regolamento per i contratti di prestazione d'opera per il personale interno ed esterno (Pubblicato all'Albo sezione Amministrazione trasparente).

Per quanto riguarda gli incarichi, in considerazione dell'organigramma d'Istituto e della necessità di garantire la funzionalità e l'efficienza del servizio attraverso la valorizzazione delle competenze costruite, i criteri di attribuzione sono i seguenti:

- determinazione del Dirigente Scolastico rispetto ai nominativi dei due collaboratori;
 - disponibilità ad assolvere gli incarichi di coordinamento;
 - continuità della funzione.
3. Gli incarichi di FS vengono assegnati mediante comparazione dei curricula a seguito di risposta all'Avviso interno dopo delibera del Collegio.
 4. L'individuazione di esperti e tutor referenti della valutazione, se previsto per la realizzazione dei PON, avviene attraverso Avviso di selezione per il personale interno e Bando ad evidenza pubblica in caso di necessità di ricorrere all'esterno.
 5. I criteri riguardano le aree dei titoli di studio, titoli culturali titoli didattico professionali adattati alle tematiche e caratteristiche dei singoli moduli.

Art. 25 - Criteri per il diritto alla formazione (vedi verbale confronto del 13/9/2019)

La formazione costituisce una leva strategica per lo sviluppo professionale del personale docente, il Dirigente Scolastico predisporrà in collaborazione con lo staff di Dirigenza, visto il Piano annuale di ambito, il Piano della Formazione in base al PDM dell'Istituto finalizzato al conseguimento degli obiettivi di processo definiti nel RAV, e si impegna ad ogni forma di collaborazione per promuovere la formazione del personale, utilizzando tutte le risorse finanziarie e professionali disponibili, per l'attuazione di quanto sancito dalla L.107 art.1 c.124.

1. Il diritto alla formazione sarà garantito in coerenza con quanto disposto dall'art.64 CCNL 29/11/2007.
2. Per la fruizione dei percorsi di aggiornamento si seguiranno i seguenti criteri:
 - a) In via prioritaria sarà favorita la partecipazione del personale in servizio a:
 - iniziative di formazione deliberate dal Collegio dei docenti;
 - moduli di formazione sulla sicurezza;
 - esperienze formative sull'inclusione (relativamente agli obiettivi di processo del RAV);
 - esperienze formative di valutazione in relazione al PDM dell'Istituto;
 - esperienze di formazione collegate alla realizzazione delle azioni previste dal PNSD;
 - b) In caso di richieste concomitanti che, per esigenze di servizio, non possano essere tutte accolte, saranno seguiti i criteri seguenti:
 - possibilità di articolazione flessibile dell'orario (CCNL art. 64 comma 6);
 - precedenza in base alla data di presentazione della domanda;
 - c) Per l'accesso a corsi che prevedono il numero chiuso in caso di eccedenza di domande si utilizzeranno i seguenti criteri:
 - prospettive di continuità nell'istituto;
 - servizio nell'istituto min 3 anni;
 - docenti non inseriti in corsi di tipologia analoga;



- d) La richiesta di partecipazione a corsi in orario di servizio (all'interno del diritto di usufruire di 5 gg. di permesso retribuito nel corso dell'anno scolastico) dovrà essere presentata 5 gg. prima dell'inizio del corso. in modo da consentire la valutazione del dirigente scolastico e il rilascio dell'autorizzazione o del diniego.

CAPO II - PERSONALE ATA

Art. 26 - Organizzazione del lavoro e articolazione del personale ATA

1. All'inizio dell'anno scolastico, in relazione alle attività del PTOF, il DSGA convoca il personale ATA in una riunione plenaria per conoscere proposte pareri e disponibilità in relazione all'organizzazione dei servizi. Il DSGA formula una proposta di Piano annuale delle attività sulla base dell'atto di indirizzo del DS.
2. Concluso il confronto tra il DS e la RSU, il DSGA formalizza l'organizzazione e l'orario di lavoro di tutto il personale ATA.
3. Il piano di lavoro è pubblicato sul sito dell'Istituto.
4. L'organizzazione del lavoro è pianificata per l'intero anno scolastico in funzione dell'organizzazione definita nel PTOF facendo ricorso anche alla turnazione e all'orario straordinario secondo i vincoli contrattuali .
5. L'organizzazione dei plessi è riportata nell>All. D al presente contratto.

Art. 27 - Ritardi permessi ferie e recuperi

1. Ritardi

Premesso che tutto il personale è tenuto alla scrupolosa osservanza dell'orario di servizio, gli eventuali ritardi sono gestiti come segue:

- Comunicazione e giustificazione al DSGA
- Recupero da effettuarsi lo stesso giorno in uscita o comunque entro l'ultimo giorno del mese in cui si è verificato il ritardo
- In caso di mancato recupero si opera la decurtazione proporzionale

2. Permessi brevi

Il dipendente può richiedere il permesso previsto dall'art.22. La richiesta deve essere presentata 5 gg. prima e il permesso dovrà essere recuperato entro i due mesi successivi a quello di fruizione.

3. Chiusure prefestive

Le chiusure prefestive sono deliberate dal Consiglio d'Istituto e formalizzate con atto del DS pubblicato all'Albo.

4. Ferie e festività soppresse

- a) Le richieste di ferie devono essere presentate almeno 5 gg prima della fruizione. Il DS procederà alla concessione acquisito il parere favorevole del DSGA.
- b) In presenza di più domande per gli stessi periodi il DS, sentito il DSGA, valuterà la tipologia delle richieste e l'eventuale documentazione prodotta e in subordine l'anzianità di servizio.
- c) Nei periodi di sospensione delle lezioni dal mese di Luglio si effettuerà la chiusura dei sabati.
- d) Il personale sarà in servizio per la prima settimana di Luglio e l'ultima di Agosto nei plessi di servizio.

*Aellello
G. Sodini
G. Gerosa-Ghezzi*

- e) Nella sede degli Uffici Amministrativi dovrà essere previsto per il periodo estivo di sospensione delle lezioni la presenza di due collaboratori scolastici e di norma di una unità di Ass. Amm. per ogni area.
- f) Le ferie, salvo impedimenti, devono essere fruite entro il 31 Agosto.
- g) Gli eventuali recuperi compensativi per ore svolte oltre la quota prevista dal FIS dovranno essere effettuati prioritariamente nei giorni di chiusura durante la sospensione delle attività.

Art. 28 - Sostituzione dei colleghi assenti

In caso di assenza, qualora non si possa procedere alla nomina dei supplenti, la sostituzione verrà fatta dal personale in servizio secondo i seguenti criteri:

- utilizzazione nello stesso plesso
- utilizzazione nel plesso vicinore
- utilizzazione in plessi fuori del Comune della sede di servizio.

Art. 29 - Criteri per il diritto alla formazione

1. Per la formazione saranno seguiti i seguenti criteri:
 - priorità i corsi relativi alla sicurezza ai sensi del D.lvo 81/2008;
 - considerazione delle condizioni di servizio rispetto all'organizzazione del plesso;
 - rotazione del personale;
 - arrivo delle domande di partecipazione.
2. Per favorire la partecipazione si potrà modificare il turno di lavoro, previa la disponibilità espressa in forma scritta del personale in servizio nel plesso.
3. Le richieste di partecipazione ai percorsi dovranno pervenire 5 gg prima dell'inizio dell'attività in modo da consentire la valutazione al DS e procedere all'autorizzazione o al diniego.
4. In quanto orario di servizio le ore di formazione eccedenti lo stesso vanno recuperate nei modi previsti dal contratto di scuola.

Art. 30 - Criteri per l'assegnazione degli incarichi previsti dal FI e dai bandi Europei e Nazionali

1. Le unità di personale a cui affidare gli incarichi remunerati con il FIS saranno individuati in base alle assegnazioni di sede o ai compiti individuati.
2. L'individuazione di unità di personale ATA all'interno dei Progetti Europei e dei PON viene effettuata a seguito di avviso dei selezione interna.
3. Tutti gli avvisi sono pubblicati all'albo e nel sito Sezione PON 2014-2020.

TITOLO SESTO - ATTUAZIONE NORMATIVA in MATERIA di SICUREZZA NEI LUOGHI di LAVORO

Art. 31 - Il presente contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalla normativa vigente e in particolar modo dal d.Lgs.81/08 dal DM 292/96 e dal DM 392/98 ed entro quanto stabilito dal CCNL Scuola 29/11/2007.

Rispetto a quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla legislazione primaria in materia.



Art. 32 - Soggetti tutelati

I soggetti tutelati sono tutti coloro che prestano servizio presso l'Istituto Scolastico Comprensivo di Acquasparta.

Sono altresì da ricomprendersi, ai fini della gestione della sicurezza, gli alunni presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare. Gli studenti sono computati ai fini degli obblighi previsti dal D.Lvo 81/08 al personale impegnato in attività lavorative per la gestione e la revisione dei Piani d'emergenza.

Sono inoltre tutelati i soggetti che a qualsiasi titoli di presenza presso i locali della scuola siano stati informati degli adempimenti previsti dal D.Lvo 81/08

Art. 33 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.Lvo 81/88 ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:

- adozione di misure protettive in materia di locali strumenti apparecchiature, materiali videoterminali;
- valutazione dei rischi esistenti;
- elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e le disposizioni preventive adottate, il programma dei successivi miglioramenti;
- la designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
- la formazione e informazione rivolta al personale e agli studenti da organizzare secondo la normativa vigente.

Art. 34 - Servizio di protezione e prevenzione

Il Dirigente Scolastico in qualità di datore di lavoro organizza il SPP.

Il Servizio è formato dai coordinatori dei plessi area-sicurezza che hanno ricevuto idonea formazione, RSPP e il Responsabile della sicurezza, se non coincidente con il Datore di Lavoro.

I membri del SPP non possono subire pregiudizi a causa dell'attività svolta nell'espletamento dell'incarico


Art. 35 - Documento Valutazione rischi

Il Documento Valutazione Rischi è redatto dal Dirigente Scolastico che può avvalersi della collaborazione di esperti degli EE.LL. o di personale esterno preposto alla tutela e sicurezza dei lavoratori.

Il documento viene annualmente revisionato per la registrazione di modifiche intervenute.

Art. 36 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

Il Dirigente Scolastico direttamente o tramite il personale del Servizio di protezione e prevenzione dei rischi indice, almeno una volta l'anno la riunione di prevenzione e protezione dei rischi alla quale prendono parte il Dirigente, il Responsabile della sicurezza, il medico competente ove previsto e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico porta all'attenzione dei membri il DVR, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Giacomo Bellone". To the right of the name, there is a handwritten note that appears to read "G. Bellone".

Art. 37 - Uso dei video terminali

Il personale ATA che utilizza i video terminali nell'esercizio dell'attività lavorativa non potrà superare le 20 ore settimanali. In caso di impossibilità ad osservare tale limite in momenti di particolare carico lavorativo si predisporranno le opportune rotazioni.

Art. 38 - Attività di aggiornamento, formazione e informazione.

Annualmente il Dirigente Scolastico organizza le attività di cui al presente articolo per la formazione del personale prevista dalla vigente normativa

Art. 39 - Rapporti con gli enti locali proprietari.

Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza. In caso di pericolo grave ed imminente, il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'ente locale. L'ente locale, con tale richiesta formale, diventa responsabile ai fini della sicurezza in termini di legge.

Art. 40 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (ex art.47 del D.Lvo 81/08)

Nell'unità scolastica viene designato nell'ambito delle RSU il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate dagli artt.47 e 50 del D.lgs 81/08, le parti concordano quanto segue:

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge: egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o dal suo sostituto;

a) la consultazione da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D.lgs 81/08, si deve svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istruzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui agli artt.36 e 37 del D.lgs81/08;

b) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione;

d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dagli artt.36 e 37, del D.lgs 81/08 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore e l'aggiornamento

*Alessio
Giacomo Giau
Giacomo Giacomo Giau*

annuale. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.lgs 81/08 e dal D. I. lavoro/sanità del 16/1/97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;

e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;

f) per l'espletamento dei compiti di cui all'art.47 del D.lgs 81/08, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.

TITOLO SETTIMO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 41 - Modalità

Annualmente vengono definiti con apposito contratto gli importi che costituiscono il Fondo per il salario accessorio disponibile per il personale dell'Istituto Comprensivo di Acquasparta e le modalità di utilizzazione dello stesso.

Art. 42 – Liquidazione dei compensi

1. I compensi a carico del fondo d'istituto sono liquidati entro il mese di agosto, compatibilmente con le risorse
2. I compensi a carico degli altri istituti contrattuali sono liquidati non appena accreditati alla scuola.
3. Per attivare il procedimento di liquidazione è necessario che l'interessato abbia assolto alle prescrizioni previste all'interno della lettera d'incarico.

